



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTA

la legge 28/01/1994 n°84, come modificata dal decreto legislativo di cui sopra, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni.

VISTO

il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.

VISTO

il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n°585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.

VISTA

l'Ordinanza n°1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona", il quale disciplina, a livello locale, le procedure di rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.16 della Legge 28/01/94 n°84.

VISTA

l'istanza in data 15/02/2019, acquisita al prot ARR1185 del 15/02/19 presentata dalla **A.C.T. SrI** (CF e P.I. 02170440420) e le successive modifiche/integrazioni, da ultimo comunicate, con nota del 07/02/2020, assunta al prot ARR1618 del 07/02/2020.

ACCERTATO

il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e locale.

VISTA

la Delibera n. 23 in data 23/07/2019 con cui il Comitato di Gestione ha stabilito in 18 il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per l'espletamento delle operazioni portuali e in 5 il numero massimo delle autorizzazioni assentibili per l'espletamento dei servizi portuali nel Porto di Ancona.

PRESO ATTO

che la società ha prestato con polizza Coface n.2275950 del 19/12/2019, la prescritta fidejussione di € 30.000 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti in dipendenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di tipologia A.

VERIFICATO

l'avvenuto versamento della somma di euro 5.000,00 quale canone provvisorio, salvo il successivo conguaglio che, qualora dovuto, l'impresa si impegna a corrispondere, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale.

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art.16 della L.84/94, l'impresa portuale **A.C.T. Srl** all'esercizio delle operazioni portuali di cui alla categoria "A" dell'art.3 del Regolamento approvato e reso esecutivo con Ordinanza 1/2016 dal 01/01/2019 al 31/12/2022 con l'obbligo di:

- a) attenersi a tutte le disposizioni vigenti, per il corretto esercizio dell'attività oggetto della presente autorizzazione e nei limiti della categoria assegnata;
- mettere a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale, ai fini degli eventuali controlli, i registri ed ogni altra documentazione relativa alla gestione dell'attività di impresa e fornire ogni altra indicazione all'uopo richiesta dalla stessa Autorità di Sistema Portuale;
- c) osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.lgs 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii., al D.lgs n.272/99 e ss.mm.ii. in parte qua applicabile e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n° 152;
- d) informare l'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
- e) applicare per le operazioni portuali, le tariffe pubbliche già comunicate all'Autorità di Sistema Portuale, alla quale dovrà essere rappresentata immediatamente ogni loro successiva variazione, assicurando al contempo la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale ogni e qualsiasi successiva variazione circa il tipo di operazioni portuali da espletare, rispetto a quelle indicate nella istanza citata in premessa ed acquisita agli atti;
- g) dare comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale dell'eventuale intendimento di affidare/ricevere in appalto segmenti o porzioni di segmenti di operazioni portuali che, seppur ricompresi nei contratti stipulati, non erano stati dichiarati in sede di presentazione della documentazione per l'ottenimento della presente autorizzazione;
- h) utilizzare per le operazioni portuali esclusivamente i lavoratori di cui all'organigramma comunicato all'Autorità di Sistema Portuale e riportato nel registro istituito ai sensi del comma 3 dell'art. 16 e far conoscere, preventivamente all'utilizzo, ogni variazione al riguardo, comunque entro 5 giorni;
- i) comunicare preventivamente, qualora non già dichiarato in sede di presentazione della documentazione per l'ottenimento della presente autorizzazione, l'intendimento di avvalersi delle forniture di lavoro temporaneo ex art.17 da parte del soggetto all'uopo autorizzato;
- j) utilizzare per l'espletamento delle attività autorizzate esclusivamente i mezzi meccanici e le attrezzature comunicati all' Autorità di Sistema Portuale e riportati nel registro istituito ai sensi del comma 3 dell'art.16;
- k) adottare un trattamento normativo e retributivo del personale dipendente non inferiore rispetto al contratto nazionale unico dei Porti per il personale delle imprese portuali, ai sensi dell'art.17 comma 13 della L.84/94, così come modificato dall'art.3 della L.186/2000, ovvero applicare disposizioni normative e retributive più favorevoli e comunque non inferiori;
- svolgere l'attività di cui alla categoria autorizzata.

E' espressamente stabilito che l'Impresa è unica ed esclusiva responsabile dei danni eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e in qualsiasi modo connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente autorizzazione: al riguardo la Società ha attestato, con dichiarazione della compagnia assicurativa, la sussistenza del contratto assicurativo per responsabilità civile stipulato a garanzia dei danni di cui sopra, avente massimale di almeno 2.500.000,00 €, recante n.370535523 emesso dalla Società Generali Italia S.P.A.

Resta, altresì, espressamente stabilito che l'Autorità di Sistema Portuale è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte dell'Autorità in ogni momento senza diritto, da parte dell'Impresa, ad alcun indennizzo, nei casi previsti dal D.M. 31.3.95 n°585 e dal D.M. 06.02.2001 n.132 e dall'art.21 dell'Ordinanza n°1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni.



L'Impresa è tenuta a mantenere per tutta la durata della presente autorizzazione, e comunque fino a svincolo da parte dell'Autorità, la cauzione dell'importo di € 30.000,00, così come prestata con la polizza di cui alle superiori premesse.

Si impegna, in caso di disdetta da parte della Compagnia Assicuratrice della polizza n. 2275950 a fare espressa comunicazione a questo Ente e a procedere a produrre titolo assicurativo a copertura e a garanzia degli obblighi assunti dall'impresa medesima.

La cauzione, laddove per qualsiasi motivo dovesse essere decurtata, dovrà essere reintegrata dall'Impresa nel termine di 15 giorni dalla richiesta che all'uopo sarà notificata dall'Autorità con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata.

L'impresa resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con l'autorizzazione, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

In caso di revoca o mancato rinnovo della fidejussione o polizza fidejussoria con cui è stata prestata cauzione, l'Impresa si impegna a costituire, a pena di decadenza dall'autorizzazione, cauzione in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

L'esercizio delle attività oggetto della presente autorizzazione è subordinato agli altri eventuali adempimenti cui l'Impresa è tenuta ai sensi di legge, regolamenti e disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art.13 del vigente Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona, adottato e reso esecutivo con Ordinanza n.1/2016 del 13/01/2016, l'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata, entro il 1° dicembre 2022 (ultimo anno di validità del presente titolo) corredata dalla quietanza dei versamenti riguardanti il canone, nonché dalla documentazione prevista. In caso di inadempienza a quanto sopra, il titolare dell'Atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.

La presente autorizzazione, in ragione del programma operativo presentato, ha durata di anni quattro con decorrenza 1.1.2019 e scadenza 31.12.2022 e sarà sottoposta a verifica annuale ai sensi dell'art.16 comma 6 ultimo inciso.

Si rilascia la presente autorizzazione in duplice esemplare, di cui uno conservato agli atti di questo ufficio nel pertinente registro e l'altro consegnato all'Impresa autorizzata.

Rodolfo

Ancona, lì 0 7 FEB. 2020

되었다.

DELIBERA N. 55 /2021 ATTO DI PROROGA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI ART.16 L. 84/94

IL PRESIDENTE

VISTA

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO

l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. che declina i compiti e le attribuzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 415/2016 del 1° dicembre 2016 recante nomina del Presidente pro tempore dell'Ente a decorrere dal 02.12.2016;

VISTO

il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 1994, n. 444 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

VISTO

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

VISTO

in particolare, l'art. 33 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a mente del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.

VISTO

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

in particolare, l'art. 199 comma 3 lett a) del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata di 12 mesi;

VISTA

l'Ordinanza Presidenziale n. 73/2020 del 02.10.2020 che ha indicato le modalità operative per la proroga delle autorizzazioni all'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali ex art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA

la relazione in parte qua al Comitato di Gestione in data 30.10.2020, come da punto 10) dell'ordine del giorno, giusta convocazione PAR 6898-23_10_2020;

VISTA

l'autorizzazione rilasciata alla A.C.T. S.r.l. recante n. 6/2020, Categoria "A" in data 07/02/2020, per l'esercizio delle operazioni portuali nel Porto di Ancona, valida fino alla data del 31/12/2022

VISTE

le note prot. PAR 6544 del 07.10.2020 e PAR 6662 del 13.10.2020, con cui sono stati richiesti all'impresa portuale gli adempimenti necessari al conseguimento della summenzionata proroga;

VISTA

la nota prot. ARR 2490 del 22/02/2021 con cui la società ha provveduto alla trasmissione della chiesta documentazione in uno con la corresponsione tramite modello f23 dei prescritti valori bollati, nonché attestante la sussistenza di polizza fideiussoria recante n. 2275950 con rinnovo tacito annuale;

VISTI

gli esiti positivi delle verifiche fiscali, contributive e previdenziali, nonché l'acquisizione della certificazione B.D.N.A.;

RITENUTO

che il presente provvedimento possa essere annoverato tra quelli adottabili dall'organo presidenziale in regime di prorogatio quale atto amministrativo consequenziale alle determinazioni assunte dal Comitato di Gestione e dal medesimo organo (Ordinanza n. 73/2020 del 02.10.2020) in attuazione dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n.77;



VISTI

gli atti d'ufficio;

DISPONE

ai sensi dell'art 199 comma 3 lett a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, la proroga di un anno del titolo autorizzativo recante n. 6/2020, Categoria "A" datato 07/02/2020, rilasciato alla A.C.T. S.r.l. (C.F. 02170440420), la cui scadenza si assesterà alla data del 31.12.2023.

Manda agli Uffici della Divisione Demanio per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione del titolo, così come prorogato ex lege, sul sito istituzionale nella pertinente sezione "Portale del lavoro portuale".

2 - MAR. 2021

II Presidente

Rodolfo GIAMPIER



Mod. F23 AGENZIA DELLE ENTRATE 1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI 2. DELEGA IRREVOCABILE A MODELLO DI PAGAMENTO: PROV. AGENZIA/UFFICIO TASSE, IMPOSTE, SANZIONI PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE E ALTRE ENTRATE 3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 4 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE CODICE FISCALE COMUNE (e stoto estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE 0 0 0 9 3 9 1 0 4 2 0 AN MOLO S.MARIA - PORTO NOME COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 5. A.C.T. S.r.1 COMUNE (o stoto estoto) DI NASCITA / SEDE SOCIA 0,2,1,7,0,4,4,0,4,2,0 SESSO MOF **ANCONA** 7. COD. TERRITORIALE (*) B. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO 6. UFFICIO O ENTE 2,0,2,0 R₁P TIQD 14. COD. DESTINATARIO 13. IMPORTO 12. DESCRIZIONE (*) 11. CODICE TRIBUTO 32,00 IMPOSTA DI BOLLO 32,00 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO EURO (lettere) TRENTADUE//00 456I 32.00 09:07:41 185 3111 0034 The state of the s CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE DATA CAB/SPORTELLO 02684 2 /6/ May. 2020 Autorizzo addebito sul conto corrente bancario 2684 UNIONE DIBANCHE ITALIANE 6456 SEDE DI ANCONA cod ABI COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE (") RISERVATO ALL'UFACIO